

# Presentazione liste e candidature ELEZIONI AMMINISTRATIVE

*Presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.*

*Informazioni redatte sulla base di quelle stilate dal Ministero dell'Interno reperibili al link <http://elezioni.interno.it/pubblicazioni.html> (documento allegato)*

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.

I requisiti per diventare Sindaco sono definiti dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: può essere eletto Sindaco un elettore di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana, maggiorenne; questo significa che può essere eletto Sindaco anche un cittadino che non risieda nel comune stesso. Viene eletto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, a suffragio universale e diretto dai cittadini del Comune.

Si fa presente che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani; solamente le cariche di Sindaco e di vice Sindaco sono riservate ai cittadini italiani.

## **Lista elettorale:**

Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere.

Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia.

Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.

Viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cifra arrotondata sempre all'unità superiore in caso di decimali), quindi:

**- da almeno 7 e da non più di 10 candidati nei comuni con popolazione fino 3.000 abitanti**

## **Il principio dell'equilibrio dei generi:**

I Comuni fino a 3000 abitanti sono esclusi da tale applicazione,

Documenti da allegare alla presentazione della candidatura *(i moduli sono scaricabili dal sito web dell'Ente o possono essere ritirati presso l'Ufficio elettorale).*

La documentazione da presentare è la seguente:

- Doc. n.1 – Modello di Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alle elezioni comunali – Atto principale
- Doc. n.1/A – Modello di Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alle elezioni comunali - Atto separato
- Doc. n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco.
- Doc. n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio Comunale (una dichiarazione distinta per ciascun candidato)
- Doc. n. 3/a Dichiarazione integrativa di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale
- Doc. n.3/b - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica Italiana.
- Doc. n.3/c - Certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.
- Doc. n.4 Dichiarazione di consenso all'inserimento del cognome/nome nel contrassegno elettorale
- Doc. n.5 - Contrassegno di lista - deve essere circoscritto in un cerchio e ne vanno presentati 3 esemplari con dimensione di 10 cm. di diametro e 3 esemplari con dimensione di 3 cm. di diametro (in triplice copia)
- Doc. n.6 Programma Amministrativo (in duplice copia)
- Doc. n.7 Rappresentanti di lista comunale
- Doc. n.8 Comunicazione di disponibilità all'autentica di firme

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

### Sottoscrizione delle liste

E' fondamentale che il numero delle sottoscrizioni presentate non sia né inferiore né superiore a quello riportato in tabella. Molte Commissioni Elettorali hanno perfino ricusato liste perché sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello indicato, anche solo di qualche unità:

	FIRME DEI SOTTOSCRITTORI	
POPOLAZIONE	MINIMO	MASSIMO
da 2001 a 5000	30	60

E' importante che gli elettori, all'atto della sottoscrizione, indichino chiaramente, in stampatello, le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita). Ciò per evitare la cancellazione, per la mancata identificazione del nominativo, da parte dell'Ufficio elettorale comunale.

**Per ciascun sottoscrittore o per la lista dei sottoscrittori è comunque indispensabile presentare certificati elettorali, individuali o collettivi, per ognuno di loro; i certificati possono essere richiesti all'Ufficio elettorale del Comune nei giorni 23/24/25 aprile come da orari riportati nella tabella 1).**

E' importante altresì che la persona delegata a presentare la lista abbia cura di verificare la corrispondenza nominativa, oltre a quella numerica, dei certificati elettorali rispetto al numero di sottoscrizioni autenticate.

**Non sono valide le sottoscrizioni delle liste da parte dei candidati.**

Si raccomanda di richiedere, in tempi utili, i certificati elettorali dei sottoscrittori delle nostre liste, presso il competente ufficio comunale.

I sottoscrittori devono apporre la firma dopo aver preso visione della lista, la quale va riportata sul modulo di raccolta delle firme, che devono essere autenticate a **termini di legge**.

Nel caso le firme si raccolgano **in fogli separati**, occorre provvedere alla **corretta fascicolazione e alla necessaria timbratura che, cadendo sulle due parti dei distinti fogli e collegando i due fogli separati, deve collegare inequivocabilmente i sottoscrittori alla lista**, dimostrando la continuità e l'organicità delle sottoscrizioni in riferimento alla lista dei candidati

#### **Autenticazione**

Con la legge n. 130 del 28.04.98 e con la legge 30.04.99 n. 120 art. 4, comma 2, i poteri di autenticazione delle firme dei sottoscrittori previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 21.03.90, sono stati ulteriormente ampliati ed attribuiti alle competenze anche dei **Presidenti delle Province, Assessori provinciali e comunali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Segretari provinciali, i funzionari incaricati dai Presidenti delle Province, nonché i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei Consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità ai rispettivi Presidenti e Sindaci.**

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature [articolo 14, comma 3, legge n. 53/1990].

**I candidati in comuni diversi da quelli di residenza possono autenticare la loro accettazione di candidatura nel Comune ove si candidano.**

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

#### **Delegati di lista:**

La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53). Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

L'indicazione, però, dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

#### **Contrassegno:**

Il candidato alla carica di Sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni); deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), da presentare in numero 3 copie ciascuno: in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

### La presentazione delle candidature:

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione in segreteria che sarà aperta nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12 (**ATTENZIONE! DALLE ORE 8.00 DEL 26 APRILE ALLE ORE 12 DEL 27 APRILE**). Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Tutto il materiale è trasmesso alla commissione elettorale circondariale, che, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio. È evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio.

**ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019**  
**TABELLA 1) ORARI APERTURA UFFICIO ELETTORALE APRILE 2019**

Per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali l'Ufficio Elettorale del Comune di Castiglione d'Orcia, nel mese di aprile 2019, osserverà i seguenti orari di apertura:

<b>GIORNO</b>	<b>DALLE ORE</b>	<b>ALLE ORE</b>	
Sab. 13/4	10.30	12.30	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
Dom. 14/4	10.00	12.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
Lun. 15/4	10.30	13.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
	15.00	17.00	
Mart. 16/4	8.00	20.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
Merc. 17/4	8.00	20.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
Mart. 23/4	10.30	13.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative
	15.00	18.00	
Merc. 24/4	10.30	13.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative
	15.00	18.00	
Giov. 25/4	8.00	18.00	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative
Ven. 26/4	8.00	20.00	Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali
Sab. 27/4	8.00	12.00	Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature alle elezioni comunali